

Delibera n. 79/03/CSP

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2003

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 aprile 2003;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*";

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "*Elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale*", e successive modificazioni;

RILEVATO che con decreto del Ministro dell'interno del 21 marzo 2003 sono state fissate per il giorno 25 maggio 2003 le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale dei Comuni e del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale delle Province di cui all'elenco allegato "B" della presente delibera;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, "*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige*";

VISTA la legge della Regione Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, recante "*Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della giunta regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L, recante *“Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali”*;

VISTA la legge della Regione Trentino-Alto Adige 23 ottobre 1998, n. 10, recante *“Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige”*;

RILEVATO che con decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige del 19 marzo 2003, n. 177/A sono state fissate per il giorno 18 maggio 2003 le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale dei Comuni di cui all’elenco allegato “A” della presente delibera;

VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante *“Approvazione del Testo Unico delle leggi per l’elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana”* e successive modifiche;

VISTA la legge della Regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16, sull’ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione Siciliana e successive modifiche;

VISTA la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7, recante *“Norme per l’elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per le elezioni dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei Comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l’introduzione della preferenza unica”*;

VISTA la legge della Regione siciliana 1 settembre 1993, n. 26, recante *“Nuove norme per l’elezione con suffragio popolare del presidente della Provincia regionale. Norme per l’elezioni dei consigli delle province regionali per la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti”*;

VISTA la legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante *“Nuove norme per l’elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”*;

VISTA la legge della Regione siciliana 16 dicembre 2000, n. 25, recante *“Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della Provincia regionale”*;

RILEVATO che con decreto dell'Assessore Regionale per gli enti locali della Regione Siciliana del 26 marzo 2003, n. 740 sono state fissate per il giorno 25 maggio 2003 le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale dei Comuni e del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale delle Province di cui all'elenco allegato "B" della presente delibera;

VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo Statuto speciale per la Regione Sardegna, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge della regione Friuli Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante *"Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49"*;

VISTA la legge della regione Friuli Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante *"Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14"*;

VISTA la legge della regione Friuli Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante *"Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale"*;

VISTA la legge della regione Friuli Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante *"Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49/1995"*;

RILEVATO che con decreto dell'Assessore per le Autonomie locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 24 marzo 2003, n. 2 sono state fissate per il giorno 8 giugno 2003 le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale dei Comuni di cui all'elenco allegato "C" della presente delibera;

VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, e successive modificazioni;

VISTA la legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante *"Elezione diretta del Sindaco, del Vice sindaco e del consiglio comunale"* e successive modificazioni;

RILEVATO che con decreto del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 12 febbraio 2003, n. 99 sono state fissate per il giorno 8 giugno 2003 le

elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale dei Comuni di cui all'elenco allegato "C" della presente delibera;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni fissate:

- per il giorno 18 maggio 2003, del Sindaco e del Consiglio comunale dei Comuni di cui all'elenco allegato sub "A" della presente delibera;
 - per il giorno 25 maggio 2003, del Sindaco e del Consiglio comunale dei Comuni e del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale delle Province di cui agli elenchi allegati sub "B" della presente delibera;
 - per il giorno 8 giugno 2003, del Sindaco e del Consiglio comunale dei Comuni di cui all'elenco allegato sub "C" della presente delibera;
- al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

Articolo 2

Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

- I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
 - a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli comunali o provinciali da rinnovare;
 - b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

- a) le coalizioni collegate ad un candidato alla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia;
- b) le forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale.

TITOLO II RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

CAPO I COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA ELETTORALE

Articolo 3

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica privata, nazionale e locale, intende dedicare alla comunicazione politica, relativa alla campagna elettorale in corso, nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

- a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi consiliari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario;
- b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per metà, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettera a), e per l'altra metà, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettera b).

2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 07.00 e le ore 24.00 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 05.00 e le ore 01.00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

3. Ai programmi di comunicazione politica sui temi delle consultazioni elettorali di cui all'articolo 1, comma 1, della presente delibera, non possono prendere parte persone che

risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

CAPO II
MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE
SULLE EMITTENTI NAZIONALI

Articolo 4

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Articolo 5

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

- a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
- b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
- c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 14,00 - 15,59; terza fascia 22,00 - 23,59; quarta fascia 09,00 - 10,59;
- d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
- e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
- f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
- g) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

Articolo 6

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:
 - a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito *web* dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/1/EP, con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.
 - b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/2/EP, con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili sul predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine, possono essere anche utilizzati i modelli MAG/3/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/3/EP, con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili sul predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 7

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

CAPO III
MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE
SULLE EMITTENTI LOCALI

Articolo 8

Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi hanno altresì facoltà di diffondere, ai medesimi fini, messaggi politici autogestiti a pagamento.
2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.
3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Articolo 9

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
 - a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
 - b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
 - c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia

21,00 - 23,59; quarta fascia 07,00 - 8,59; quinta fascia 15,00 - 17,59; sesta fascia 9,00 - 11,59;

- d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
- e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
- f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio autogestito gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

Articolo 10

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'articolo 8, comma 1, osservano le seguenti modalità stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

- a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
- b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;
- c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
- d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
- e) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio autogestito a pagamento" con l'indicazione del soggetto politico committente.

Articolo 11

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:

- a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito *web* dell'emittente,

concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/1/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/1/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/1/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/1/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/2/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/2/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/2/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/2/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/3/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/3/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/3/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/3/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 12

Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito,

del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2003.

Articolo 13

Sorteggi e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

CAPO IV

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Articolo 14

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione relativa alla campagna elettorale in corso, i programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:
 - a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle Giunte e Consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca. La presenza delle persone suindicate è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti;
 - b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera a), questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto e obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera a).

Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.

CAPO V **DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

Articolo 15

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali, comunque denominati, sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Articolo 16

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Articolo 17

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Articolo 18

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

- a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
 - b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;
 - c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
3. Devono essere riconosciute, ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali, le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. Nel caso di edizioni locali o, comunque, di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi, ai fini del presente atto, le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.
6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Articolo 19

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e devono recare la dicitura "messaggio politico elettorale" con l'indicazione del soggetto politico committente.
2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 20

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Articolo 21

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

- a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) il committente e l'acquirente del sondaggio;
- c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non rappresentativo";
- d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;
- f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
- g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito *web* istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la “nota informativa” di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la “nota informativa” di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la “nota informativa” di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 22

*Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni
o dei Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi*

1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assolvono nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

- a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
- b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'articolo 23 del presente provvedimento.

Articolo 23

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'articolo 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge. Il denunciante deve inoltre indicare il proprio recapito, numero telefonico e di telefax.
4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.
5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa.
6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8.
7. Il gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
8. Il Comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati e acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato articolo 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.
9. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
10. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima non abrogate dall'articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la responsabilità.

TITOLO VI TURNO DI BALLOTTAGGIO

Articolo 24

Turno elettorale di ballottaggio

1. In caso di secondo turno elettorale per i due candidati a sindaco o a presidente delle Provincia ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica, nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per il resto, si applicano anche in occasione dell'eventuale turno elettorale di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Articolo 25

Periodo di applicazione e ambito territoriale

1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 18 maggio 2003, salva una eventuale estensione sino al 1 giugno 2003 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di Sindaco nelle elezioni dei Comuni di cui all'elenco allegato "A" della presente delibera.

2. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 25 maggio 2003, salva una eventuale estensione sino all'8 giugno 2003 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di Sindaco o di Presidente della Provincia nelle elezioni relative ai Comuni e alle Province di cui all'elenco allegato "B" della presente delibera.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto l'8 giugno 2003, salva una eventuale estensione sino al 22 giugno 2003 in relazione a votazioni di

ballottaggio per la carica di Sindaco nelle elezioni dei Comuni di cui all'elenco allegato "C" della presente delibera.

4. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui all'articolo 1, comma 1, della presente delibera.

5. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne per le elezioni comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, della presente delibera, con altre consultazioni elettorali politiche, regionali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

6. Restano applicabili le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 di cui alla delibera n. 200/00/CSP riguardo alla comunicazione politica e alla parità di accesso ai mezzi di informazione che non attengono alla campagna per le elezioni comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, della presente delibera.

7. Nei giorni di votazione e in quelli precedenti del 24, 25, 26 maggio e 7, 8, 9 giugno 2003, la trasmissione dei programmi di comunicazione politica o dei messaggi politici autogestiti è, in ogni caso, sospesa sulle emittenti radiofoniche e televisive private nazionali, in considerazione della consistenza del corpo elettorale interessato dalle campagne relative a tutte le consultazioni in atto.

8. Le disposizioni del presente provvedimento, in quanto compatibili, si applicano ad eventuali consultazioni elettorali amministrative, ulteriori rispetto a quelle dei Comuni e delle Province di cui agli elenchi allegati sub "A", "B" e "C" della presente delibera, che per fatti o atti sopravvenuti si svolgeranno nei mesi di maggio e giugno 2002.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito *web* della stessa Autorità: www.agcom.it.

Roma, 8 aprile 2003

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

IL SEGRETARIO
Pierluigi Mazzella

Allegato “A”
(alla delibera n. 79/03/CSP dell’8 aprile 2003)

ELEZIONI DEL 18 MAGGIO 2003

ELEZIONI COMUNALI

BOLZANO

LASA
PERCA

TRENTO

RIVA DEL GARDA

Allegato “B”

(alla delibera n. 79/03/CSP dell'8 aprile 2003)

ELEZIONI DEL 25 MAGGIO 2003

ELEZIONI PROVINCIALI

**MASSA-CARRARA
ROMA
BENEVENTO
FOGGIA
AGRIGENTO
CALTANISSETTA
CATANIA
ENNA
MESSINA
PALERMO
SIRACUSA
TRAPANI**

ELEZIONI COMUNALI

ALESSANDRIA	FRANCAVILLA BISIO MALVICINO MOLINO DEI TORTI
ASTI	MONASTERO BORMIDA MONTIGLIO MONFERRATO
BIELLA	MEZZANA MORTIGLIENGO TERNENGO
CUNEO	FEISOGLIO SALMOUR VERNANTE VILLANOVA MONDOVI'
NOVARA	MIASINO
TORINO	IVREA LAURIANO ORBASSANO RIVAROLO CANAVESE ROURE SCARMAGNO

VERCELLI	BALOCCO
	SAN GERMANO VERCELLESE
BERGAMO	AVIATICO
	CASNIGO
	PALADINA
	PIANICO
	PIAZZOLO
	SAN GIOVANNI BIANCO
	SERINA
	SORISOLE
	VILLA D'ADDA
	VILLA D'OGNA
BRESCIA	BERZO INFERIORE
	BRESCIA
	PONTE DI LEGNO
	QUINZANO D'OGGIO
	TOSCOLANO MADERNO
COMO	ASSO
	BULGAROGGRASSO
	CERNOBBIO
	LAGLIO
	LAMBRUGO
	MONTEMEZZO
	MONTORFANO
	MOZZATE
	SAN FEDELE INTELVI
	SAN SIRO
	TAVERNERIO
CREMONA	TRESCORE CREMASCO
LECCO	CALOLZIOCORTE
	OLIVETO LARIO
	ROBBIATE
LODI	CAVENAGO D'ADDA
	SORDIO
MANTOVA	BORGOFRANCO SUL PO
	VILLIMPENTA
MILANO	BAREGGIO
	BASIGLIO
	BRESSO
	CALVIGNASCO
	CISLIANO
	GORGONZOLA
	NERVIANO

	NOVA MILANESE NOVIGLIO OPERA SEVESO ZIBIDO SAN GIACOMO
PAVIA	BOSNASCO CASTELLO D'AGOGNA GAMBOLO' NICORVO PIEVE DEL CAIRO ROCCA DE' GIORGI SAN DAMIANO AL COLLE
SONDRIO	CHIESA IN VALMALENCO COSIO VALTELLINO GEROLA ALTA SONDRIO TEGLIO
VARESE	GALLIATE LOMBARDO JERAGO CON ORAGO
BELLUNO	CANALE D'AGORDO CASTELLAVAZZO FARRA D'ALPAGO SOSPIROLO
PADOVA	ALBIGNASEGO BOARA PISANI CASALSERUGO GALZIGNANO TERME MESTRINO VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
ROVIGO	PORTO TOLLE
TREVISO	ISTRANA MARENO DI PIAVE MORIAGO DELLA BATTAGLIA MOTTA DI LIVENZA NERVESA DELLA BATTAGLIA TREVISO
VENEZIA	MARTELLAGO MIRANO PIANIGA SAN DONA' DI PIAVE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO SANTO STINO DI LIVENZA

VERONA	ALBAREDO D'ADIGE BUSSOLENGO CASTEL D'AZZANO LAZISE SAN MAURO DI SALINE SONA
VICENZA	BOLZANO VICENTINO BRENDOLA CHIAMPO QUINTO VICENTINO ROSSANO VENETO SAN GERMANO DEI BERICI VICENZA
GENOVA	CAMOGLI CHIAVARI MONTGGIO SESTRI LEVANTE
BOLOGNA	GRANAGLIONE
MODENA	CAMPOSANTO
PARMA	SOLIGNANO
PIACENZA	CASTELVETRO PIACENTINO FERRIERE
AREZZO	CAPOLONA
FIRENZE	IMPRUNETA MARRADI
GROSSETO	SEMPRONIANO
LUCCA	VIAREGGIO
MASSA CARRARA	MASSA
PISA	PISA SANTA MARIA A MONTE
PRATO	POGGIO A CAIANO
PERUGIA	MONTE SANTA MARIA TIBERINA PASSIGNANO SUL TRASIMENO
ANCONA	CHIARAVALLE MORRO D'ALBA

ASCOLI PICENO	ALTIDONA GROTTAMMARE MONTEGIORGIO PORTO SAN GIORGIO PORTO SANT'ELPIDIO
MACERATA	SAN GINESIO
PESARO E URBINO	FOSSOMBRONE
FROSINONE	AMASENO AQUINO ATINA BOVILLE ERNICA FERENTINO SERRONE TORRICE VALLECORSA VILLA SANTA LUCIA
LATINA	FORMIA LENOLA PONTINIA PONZA PRIVERNO SEZZE
RIETI	BORGOROSE VARCO SABINO
ROMA	AFFILE ANZIO CERVERA DI ROMA CERVETERI FIUMICINO GALLICANO NEL LAZIO MAGLIANO ROMANO MARINO MONTECOMPATRI NETTUNO SACROFANO TIVOLI
VITERBO	SUTRI VIGNANELLO
CHIETI	FALLO FRANCAVILLA AL MARE TORINO DI SANGRO

L'AQUILA	CARSOLI CASTELLAFIUME PESCASSEROLI SAN BENEDETTO DEI MARSI SCANNO
PESCARA	CEPAGATTI PESCARA PIANELLA
TERAMO	CASTILENTI CONTROGUERRA NOTARESCO
CAMPOBASSO	COLLETORTO GUGLIONESI LARINO MONTORIO NEI FRENTANI SALCITO SAN MASSIMO
AVELLINO	AQUILONIA CAIRANO CONZA DELLA CAMPANIA GRECI LAPIO LIONI MARZANO DI NOLA PIETRADEFUSI QUADRELLE SORBO SERPICO SUMMONTE TEORA TORRE LE NOCELLE
BENEVENTO	ARPAISE BUCCIANO CASTELPAGANO CEPPALONI FRASSO TELESINO MONTESARCHIO SANT'AGATA DE' GOTI
CASERTA	CAIAZZO CARINOLA CASAL DI PRINCIPE CASAPESENNA GALLUCCIO LETINO RAVISCANINA RIARDO ROCCAMONFINA

SAN MARCO EVANGELISTA

SANT'ARPINO
TEANO
VILLA LITERNO

NAPOLI

CALVIZZANO
CASORIA
FORIO
GIUGLIANO IN CAMPANIA
GRUMO NEVANO
MELITO DI NAPOLI
PALMA CAMPANIA
POGGIOMARINO
POLLENA TROCCHIA
QUARTO
SANT'AGNELLO
SANT'ANTIMO
SCISCIANO

SALERNO

AQUARA
ATENA LUCANA
BARONISSI
CALVANICO
CAMPAGNA
OLEVANO SUL TUSCIANO
ROMAGNANO AL MONTE
SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
SAN MANGO PIEMONTE
SCAFATI
SCALA
VIBONATI

BARI

BITONTO
CASAMASSIMA
CONVERSANO
CORATO
LOCOROTONDO
MONOPOLI
NOCI
RUVO DI PUGLIA
TERLIZZI
TRANI

BRINDISI

CAROVIGNO
SAN DONACI
SAN PIETRO VERNOTICO

FOGGIA

ISCHITELLA
ISOLE TREMITI
PESCHICI
PIETRAMONTECORVINO

LECCE	GALATONE GIURDIGNANO MONTERONI DI LECCE MONTESANO SALENTINO SALVE SANNICOLA SPONGANO SQUINZANO VERNOLE
TARANTO	CRISPIANO LEPORANO SAVA
POTENZA	CASTELLUCCIO SUPERIORE PIGNOLA RIPACANDIDA VAGLIO BASILICATA
CATANZARO	BADOLATO CARAFFA DI CATANZARO CARLOPOLI GIRIFALCO ISCA SULLO IONIO MAGISANO SANTA CATERINA DELLO IONIO STALETTI
COSENZA	CANNA CASTROLIBERO LUNGRO MARANO MARCHESATO PAOLA SAN PIETRO IN AMANTEA SERRA D'AIELLO TERRAVECCHIA
CROTONE	CERENZIA CIRO' COTRONEI MESORACA PETILIA POLICASTRO SAVELLI
REGGIO CALABRIA	BOVA MARINA CALANNA CANDIDONI COSOLETO PALMI

	RIZZICONI ROSARNO SAN FERDINANDO SAN LUCA SERRATA VILLA SAN GIOVANNI
VIBO VALENTIA	CESSANITI PARGHELIA
AGRIGENTO	ALESSANDRIA DELLA ROCCA CALAMONACI CALTABELLOTTA CAMASTRA CIANCIANA GROTTE JOPPOLO GIANCAXIO LICATA LUCCA SICULA MENFI SAMBUCA DI SICILIA SANT'ANGELO MUXARO SANTO STEFANO QUISQUINA
CALTANISSETTA	BOMPENSIERE DELIA MILENA MONTEDORO RIESI SUTERA
CATANIA	ACIREALE ACI SANT'ANTONIO BIANCAVILLA CAMPOROTONDO ETNEO CASTEL DI IUDICA GIARRE GRAMMICHELE GRAVINA DI CATANIA MALETTO MASCALI MILITELLO IN VAL DI CATANIA MINEO PALAGONIA PIEDIMONTE ETNEO RAMACCA RANDAZZO RIPOSTO SAN CONO SAN GIOVANNI LA PUNTA <i>(solo ballottaggio)</i> SAN GREGORIO DI CATANIA

SAN PIETRO CLARENZA
SANTA MARIA DI LICODIA
SANTA VENERINA
SANT'ALFIO
TRECASTAGNI
TREMESTIERI ETNEO
VALVERDE
VIAGRANDE

ENNA

AGIRA
ASSORO
CALASCIBETTA
CATENANUOVA
CERAMI
GAGLIANO CASTELFERRATO
LEONFORTE
TROINA

MESSINA

ALI'
ALI' TERME
CAPIZZI
CAPO D'ORLANDO
CASALVECCHIO SICULO
CASTEL DI LUCIO
CASTELL'UMBERTO
CASTELMOLA
CONDRO'
FIUMEDINISI
FLORESTA
FONDACHELLI-FANTINA
FRAZZANO'
FURCI SICULO
GIARDINI-NAXOS
GUALTIERI SICAMINO'
MESSINA
MILITELLO ROSMARINO
MOIO ALCANTARA
MONFORTE SAN GIORGIO
MONGIUFFI MELIA
MONTAGNAREALE
MOTTA CAMASTRA
PACE DEL MELA
PAGLIARA
REITANO
ROCCAFIORITA
ROCCALUMERA
SAN FILIPPO DEL MELA
SAN FRATELLO
SAN PIER NICETO
SAN TEODORO
SANTA DOMENICA VITTORIA

SANTA LUCIA DEL MELA
SANTA TERESA DI RIVA
SCALETTA ZANCLEA
TORRENOVA
TRIPOLI
TUSA
UCRIA
VALDINA

PALERMO

ALIMENA
ALTAVILLA MILICIA
BAUCINA
BORGETTO
CAMPOFIORITO
CAPACI
CASTELDACCIA
CASTRONUOVO DI SICILIA
CEFALA' DIANA
CONTESSA ENTELLINA

Segue Palermo

GERACI SICULO
GIULIANA
GRATTERI
LERCARA FRIDDI
MARINEO
MISILMERI
MONTEMAGGIORE BELSITO
POLIZZI GENEROSA
ROCCAMENA
ROCCAPALUMBA
SCIARA
SCLAFANI BAGNI
USTICA
VENTIMIGLIA DI SICILIA
VILLAFRATI

RAGUSA

ACATE
COMISO
ISPICA
RAGUSA
SCICLI

SIRACUSA

AUGUSTA
BUCCHERI
BUSCEMI
FRANCOFONTE
PALAZZOLO ACREIDE
PRIOLO GARGALLO
ROSOLINI

TRAPANI

BUSETO PALIZZOLO
CUSTONACI

	FAVIGNANA PACECO PARTANNA PETROSINO POGGIOREALE SALEMI SAN VITO LO CAPO SANTA NINFA VALDERICE VITA
CAGLIARI	ASSEMINI COLLINAS DECIMOMANNU FURTEI MARACALAGONIS ORTACESUS VILLACIDRO VILLASPECIOSA
NUORO	BARI SARDO BUDONI GALTELLI IRGOLI MACOMER MAGOMADAS MEANA SARDO ONANI SARULE TERTENIA
ORISTANO	ALES CABRAS NARBOLIA NUGHEDU SANTA VITTORIA POMPU SIMALA VILLA VERDE
SASSARI	AGLIENTU ARZACHENA BADESI CHEREMULE

Allegato "C"
(alla delibera n. 79/03/CSP dell'8 aprile 2003)

ELEZIONI DELL'8 GIUGNO 2003

ELEZIONI COMUNALI

PORDENONE	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA SPILIMBERGO ZOPPOLA
UDINE	MANZANO SAN GIORGIO DI NOGARO TEOR UDINE
VALLE D'AOSTA	AYAS

